

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 maggio 2021, alle ore 9,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2021, alle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Proposta di modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e di introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter, al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e di introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter, al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ("**CDG**", "**Emittente**" o "**Società**") ha predisposto la presente relazione ("**Relazione**") al fine di illustrarVi le proposte di cui al primo punto all'ordine del giorno, di seguito riportato, dell'assemblea convocata in sede straordinaria ("**Assemblea**"), in prima convocazione per il giorno 19 maggio 2021, alle ore 9,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2021, alle ore 12,00.

Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative al voto plurimo

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto Sociale della Società di seguito illustrate, volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, ai termini e alle condizioni di seguito descritti.

Si ricorda, in tal senso, che la facoltà di emettere azioni a voto plurimo è stata introdotta nell'ordinamento dal D. l. 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto "**Decreto Competitività**") convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116.

Tale modifica, in linea con quanto previsto in molti ordinamenti stranieri, ha l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e così la stabilità dell'azionariato dell'Emittente, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita, che possano avere rilevanti effetti diluitivi sull'azionariato della Società stessa.

La possibile attribuzione di un voto plurimo costituirà dunque uno strumento premiale per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella Società, rafforzandone, altresì, il ruolo nella *governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che la stabilità dell'azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto consente l'incremento durevole del valore delle azioni e permette di supportare una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo. I progetti di sviluppo della Società sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

Al contempo, l'introduzione di un potenziamento nel diritto di voto potrà favorire un approccio all'investimento di medio-lungo periodo, dotando gli azionisti, che intendono investire con prospettive di più ampio termine, di un maggior peso nelle decisioni della Società.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio-lungo periodo e del rafforzamento nella *governance* di tale tipologia di investitori avverrebbe riconoscendo un diritto alla conversione delle azioni ordinarie Casta Diva Group Sp.A. ("**Azioni Ordinarie**") in azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**") all'azionista entro la data del 20 maggio 2026.

Tale meccanismo consente, al contempo, a coloro che saranno azionisti della Società alla data del 10 maggio 2021, precedente l'assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito all'approvazione della modifica statutaria – dunque nel pieno rispetto della parità di trattamento tra tutti gli azionisti – di valutare se richiedere l'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo ("**Richiesta di Prenotazione**"). Tale richiesta potrà essere formulata entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, che dovrà risultare altresì dalla certificazione dei relativi Intermediari.

Le azioni ordinarie, iscritte in apposito elenco tenuto dalla Società, potranno, come detto, essere convertite in azioni a Voto Plurimo all'azionista entro la data del 20 maggio 2026, con richiesta di conversione da formularsi, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, che dovrà risultare altresì dalla certificazione dei relativi Intermediari, mediante comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ("**Richiesta di Conversione**"), specificando il numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco.

Le Azioni a Voto Plurimo, in quanto costituiscono una categoria speciale di Azioni, non saranno negoziate su AIM Italia. Resta salva la facoltà da parte degli azionisti di convertire le Azioni a Voto Plurimo eventualmente detenute in Azioni Ordinarie.

In tale modo, unicamente le Azioni Ordinarie della Società convertite in Azioni a Voto Plurimo non saranno più ammesse alle negoziazioni e non saranno più conteggiate nel calcolo della capitalizzazione delle stesse, evitando così di fornire segnali distortivi al mercato, che potrebbero sortire effetti indesiderati sul valore delle azioni ammesse alle negoziazioni.

Si precisa sin d'ora che l'efficacia delle modifiche statutarie volte all'emissione di Azioni a Voto Plurimo saranno sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), come successivamente descritto.

Misura del voto plurimo e periodo di maturazione

Fermo restando che le Azioni Ordinarie CDG hanno diritto a un voto, la proposta introduzione dell'art. 5-*bis* dello Statuto, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 2351, comma 4, cod. civ., che prevede che "ciascuna Azione a Voto Plurimo può avere fino a un massimo di tre voti", è di attribuire a ciascuna Azione a Voto Plurimo emessa tre diritti di voto nell'assemblea della Società.

Ai fini dell'attribuzione delle Azioni a Voto Plurimo, è previsto quanto segue.

Entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, ciascun azionista potrà formulare alla Società una richiesta ("**Richiesta di Prenotazione**") ai fini dell'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione, per tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute, in Azioni a Voto Plurimo ("**Elenco**"). Affinché il soggetto venga iscritto nell'Elenco, l'Azione Ordinaria dovrà essere appartenuta allo stesso azionista per un periodo continuativo a decorrere dal 10 maggio 2021 fino alla data della Richiesta di Prenotazione, e alla Richiesta di Prenotazione dovrà essere allegata un'attestazione del possesso ininterrotto ("**Possesso Ininterrotto**") delle Azioni Ordinarie per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Prenotazione perviene alla Società, nonché una certificazione attestante il Possesso Ininterrotto, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate.

Si specifica che qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato (come *infra* definiti), diverso dai Trasferimenti Consentiti (come *infra* definiti), il soggetto giuridico titolare delle azioni ordinarie medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione, ai fini della cancellazione dall'Elenco delle Azioni Ordinarie.

Nel termine del 20 maggio 2026, l'azionista iscritto nell'Elenco potrà esercitare il diritto di conversione, per tutte o parte delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, in Azioni a Voto Plurimo, mediante trasmissione della Richiesta di Conversione. La Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d.

record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione.

Conversione delle azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ed Elenco

Lo Statuto prevedrà che la Società istituisca e tenga presso la sede sociale l'Elenco, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, comunque superiori alla soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia come richiamato dall'art. 8 dello Statuto.

Eventuale trasferimento delle azioni

Lo Statuto proposto prevedrà che le Azioni a Voto Plurimo si convertano automaticamente in Azioni Ordinarie, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, in caso di:

- a) richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute ("**Rinuncia al Voto Plurimo**");
- b) trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico ("**Trasferimento**"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti;
- c) cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito;
- d) trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("**Società Fiduciaria**"), ("**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

Rientrano tra i Trasferimenti Consentiti che non comportano la conversione delle Azioni A Voto Plurimo:

- a) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- b) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- c) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- d) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- e) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di reintestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni

a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della causa di conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la causa di conversione.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

Conservazione ed estensione del voto plurimo

Il proposto art. 5-*bis* dello Statuto prevede che:

- a) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie.

Effetti che l'introduzione del voto plurimo avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Alla data della presente Relazione, l'azionista di maggioranza è Reload S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 54,94% del medesimo. Altro azionista significativo risulta essere Luca Oddo.

Nell'ipotesi in cui l'azionista di maggioranza Reload S.p.A. dovesse formulare la Richiesta di Prenotazione, ottenere l'iscrizione nell'Elenco e successivamente esercitare il diritto di conversione per tutte le azioni ordinarie detenute alla data della presente Relazione in Azioni a Voto Plurimo, e nessun altro azionista dovesse ottenere l'iscrizione nell'Elenco, a condizione che l'azionista di maggioranza non effettui un Trasferimento di tutte o parte delle azioni, la percentuale di diritti di voto spettante a Reload S.p.A. sarebbe pari a circa il 78,53%.

Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La decisione di sottoporre all'Assemblea la presente proposta è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021, sospeso e concluso il 3 maggio 2021.

Modifiche statutarie

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione sarà necessario modificare lo Statuto sociale come da prospetto di seguito riportato.

<u>Testo Vigente</u>	<u>Testo Proposto</u>
Articolo 5	Articolo 5
<p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale</p> <p style="text-align: center;"><u>(il resto invariato)</u></p>	<p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. n. 18.644.719 azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”); 2. n. zero azioni a voto plurimo (“Azioni a Voto Plurimo” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”). <p style="text-align: center;"><u>(il resto invariato)</u></p>
	<u>Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo</u>
	<p>Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.</p> <p>Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (“Cause di Conversione”):</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (“Rinuncia al Voto Plurimo”); (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“Trasferimento”), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile *mutatis mutandis* alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("**Società Fiduciaria**"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente.

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi ("**Trasferimenti Consentiti**"):

- (1) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo

soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;

- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza

vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due

	<p>categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;</p> <p>(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.</p>
	<p align="center"><u>Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo</u></p>
	<p>Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:</p> <p>(a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ("Conversione in Azioni a Voto Plurimo") può avvenire entro il termine del 20 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("Richiesta di Conversione"), in un'unica o in più <i>tranches</i>, limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società ("Possesso Ininterrotto"); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate ("Elenco"), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante la quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo ("Richiesta di Prenotazione");</p> <p>(b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);</p>

- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, e deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione; la Società provvede conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;
- (e) l'Elenco è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, comunque superiori alla soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia come richiamato dall'art. 8 dello Statuto;
- (f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 20 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione del Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per

	<p>tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;</p> <p>(g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione – fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;</p> <p>(h) decorso il termine del 20 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.</p> <p>(i) Nel caso in cui le Richieste di Prenotazione abbiano complessivamente ad oggetto oltre il 75% delle azioni ordinarie in circolazione, ciascun azionista avrà diritto all'iscrizione nell'Elenco per il 75% delle azioni ordinarie per cui lo stesso abbia formulato la Richiesta di Prenotazione.</p>
	Articolo 14) Intervento e voto
<p>La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p>

Condizione sospensiva

Si precisa che le modifiche statutarie proposte all'Assemblea in sede straordinaria comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile in quanto la Società ritiene che la modifica allo Statuto descritta dalla presente Relazione Illustrativa configuri una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g) cod. civ.

Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("**Diritto Recesso**").

Le modifiche statutarie di cui si propone l'approvazione sono sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), fermo restando che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila).

Si precisa inoltre che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Si evidenzia che l'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

La verifica circa l'avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso. La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

La predetta condizione, apposta nell'esclusivo interesse di CDG, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società a decorrere dal termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis. cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. A fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

Si precisa comunque che qualora non si verifichi la predetta condizione (o questa non sia rinunciata nel termine sopra previsto), la delibera oggetto della presente relazione non diverrà efficace e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione.

Diritto di Recesso

Poiché le azioni di CDG sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, tenere in considerazione l'andamento dei corsi del titolo CDG su AIM Italia, determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni di CDG in Euro

0,4651, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi antecedenti la data del 3 maggio 2021.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata da spedire a CDG entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica proposta, della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

Le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del codice civile.

In primo luogo, le azioni CDG per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti CDG, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'offerta in opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni CDG per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoperte all'esito dell'offerta in opzione. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di CDG potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile.

Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile. In assenza di utili e riserve disponibili deve esser convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera.

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, per il caso di recesso;*

delibera

- a. *di modificare gli articoli 5 e 14 dello statuto sociale, nonché di introdurre gli articoli 5-bis e 5-ter, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;*
- b. *di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra siano sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila); fermo restando: (i) che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila); e (ii) che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché da eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, salvo rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.*

2437-bis. cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione; e (iii) che le Richieste di Prenotazione potranno essere effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter, anche prima del verificarsi della condizione sospensiva, pur restando anch'esse sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila);

- c. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.